

Sono quattro anni che i lavoratori in divisa pagano le politiche recessive dei Governi

La **sfida** del comparto al Governo: i nostri stipendi non sono un **bancomat**

Protesta sacrosanta quella dei militari e delle forze di polizia, contro l'annuncio del governo sull'ennesimo blocco stipendiale, soprattutto se si pensa all'enfasi che ha accompagnato a suo tempo il varo della norma sul riconoscimento della specificità del Comparto.

Per ora la "specificità" si è tradotta, soltanto in una limitazione ai diritti.

In una intervista al nostro giornale, (vedi pag. 2 - N.di R.), alla nostra domanda sul rischio che dietro la voluta accentuazione della peculiarità militare si possa celare l'obiettivo di limitare oltremodo l'esercizio dei diritti costituzionali al personale delle FF.AA. allontanando lo stesso dai processi evolutivi sociali, il ministro

della Difesa Pinotti ha affermato che: "Al contrario. La specificità rappresenta il meritato riconoscimento operato dal legislatore a fronte della indiscussa peculiarità delle mansioni svolte, anche in ambiti oltreconfine, e dello spirito di sacrificio che i cittadini in uniforme - uomini e donne - quotidianamente pongono nello svolgimento del proprio lavoro, nell'interesse del Paese. Il riconoscimento in via normativa del carattere della specificità dei militari appare come un "quid pluris" che distingue i lavoratori con le stellette rispetto alla generalità dei lavoratori del pubblico impiego. Fermo restando, sia ben chiaro, che le uniche limitazioni poste ai diritti dei militari sono esclusivamente quelle previste dalla legge..".

Blocco ai tetti retributivi
**PRONTI AD ELIMINARE
 IL "GRASSO CHE COLA"
 MA NON SULLA
 NOSTRA PELLE**

Sul fatto di basare le riforme sull'equità e sul merito e di finanziarle con la spending review, sulla necessità di riformare il comparto, il Presidente Renzi ha ragione; ma la reintroduzione del tetto salariale andrebbe esattamente nella direzione opposta.

A PAGINA 4

**INDEBITO PENSIONISTICO:
 SI CONSOLIDA
 IL PRINCIPIO
 DELLA NON RESTITUZIONE
 DELLE SOMME RICHIESTE
 AL PENSIONATO**

a pagina 11

Intervista al Ministro della Difesa Roberta Pinotti
 Sulla Difesa **confronto** con i cittadini
 tutelando la **specificità** del personale militare

"Sui temi della Difesa, afferma il Ministro, credo vi sia ancora molto terreno da guadagnare anche nel dialogo con l'opinione pubblica. E' essenziale che gli italiani capiscano le ragioni per le quali le istituzioni assumono determinate decisioni. Ed è giusto che chi veste la divisa, mettendo anche a rischio la propria vita per il bene comune, riceva il meritato riconoscimento da parte dei concittadini. La specificità rappresenta il meritato riconoscimento operato dal legislatore a fronte della indiscussa peculiarità delle mansioni svolte..".

Sulla riforma della Rappresentanza Militare Roberta Pinotti sostiene che, per la delicatezza della materia, essa richiede un attento esame in sede parlamentare, "Unico luogo deputato a garantire un esauriente e democratico confronto sulle modalità di attuazione di questo ambizioso progetto, a mio avviso non più rinviabile".

a pagina 2

**Danni da trasfusione:
 al via gli indennizzi**

a pagina 7

**Alloggi: contro
 i canoni selvaggi
 lotta contro il tempo**

a pagina 5

Intervista al Ministro della Difesa Roberta Pinotti

Libro bianco, confronto con i cittadini, specificità, diritti e riforma della rappresentanza

NGM - Ministro, Lei ha recentemente affermato che le prospettive a medio termine dello scenario internazionale nel campo della difesa e della sicurezza sono riassumibili in tre lettere "I' Incertezza, Imprevedibilità, Instabilità", aggiungendo che la crisi economica e finanziaria sta costringendo tutti i paesi occidentali a ridurre le spese militari. Questa è la linea che intende seguire anche il Governo Renzi?

PINOTTI - I Paesi d'Europa condividono le medesime necessità. Quelle di razionalizzare le spese militari e, al tempo stesso, garantire le condizioni di sicurezza sul territorio nazionale, a fronte di scenari geopolitici che a livello internazionale non accennano a semplificarsi. Certamente la linea del governo Renzi si affianca a quella di altri Paesi. Ricordo che Con la Legge 244, entro il 2024, è previsto il passaggio da 190.000 a 150.000 del personale militare e da 30.000 a 20.000 del personale civile. La riforma della pubblica amministrazione potrebbe accelerare questo percorso. Inoltre, il mio dicastero ha contribuito agli 80 euro in busta paga con il taglio di 400 milioni. A fronte di questi dati, però, proprio "quell'incertezza, imprevedibilità, instabilità" che lei ha citato impongono di tenere alta la guardia. La riforma punta a diminuire i numeri di personale, mantenendo però i livelli di sicurezza. Dobbiamo immaginare, per il futuro, forze armate più snelle ma più efficaci, ridotte ma più moderne. Questo è possibile riequilibrando le spese, soprattutto sull'esercizio, il cuore stesso dell'attività delle forze armate. In questo senso, il Libro bianco per la



Roberta Pinotti

difesa e la sicurezza internazionale, nel rispetto dei valori fondanti della Costituzione e del nostro sistema di alleanze, si configura come uno strumento essenziale nell'integrazione del processo già avviato di razionalizzazione e ottimizzazione delle nostre risorse.

NGM - Ferme restando le prerogative del Governo in merito alla elaborazione del Libro bianco, gli indirizzi e le indicazioni scaturite dal documento approvato dalla commissione difesa della Camera in merito all'indagine conclusiva sui sistemi d'arma, in che termini saranno tenute in considerazione nella fase di elaborazione dell'annunciato libro bianco?

PINOTTI - Il contributo del Parlamento è certamente importante. Il Parlamento è un interlocutore di primo piano e i documenti e gli approfondimenti provenienti dalle Camere non può che costituire un contributo prezioso. In tutti i paesi il Libro Bianco è uno strumento del governo. Ma come forse saprà, ho voluto che la riflessione su questo documento fosse il più possibile aperta al contributo di tutti, non solo esperti, civili e militari, ma

«Sui temi della Difesa, afferma il Ministro, credo vi sia ancora molto terreno da guadagnare anche nel dialogo con l'opinione pubblica. E' essenziale che gli italiani capiscano le ragioni per le quali le istituzioni assumono determinate decisioni. Ed è giusto che chi veste la divisa, mettendo anche a rischio la propria vita per il bene comune, riceva il meritato riconoscimento da parte dei concittadini. La specificità rappresenta il meritato riconoscimento operato dal legislatore a fronte della indiscussa peculiarità delle mansioni svolte...» Sulla riforma della Rappresentanza Militare Roberta Pinotti sostiene che, per la delicatezza della materia, essa richieda un attento esame in sede parlamentare, "Unico luogo deputato a garantire un esauriente e democratico confronto sulle modalità di attuazione di questo ambizioso progetto, a mio avviso non più rinviabile".»

anche alle proposte di tutti i cittadini interessati. A tal proposito, è stato attivato un indirizzo mail a cui inviare liberi contributi di pensiero. Nel mese di giugno al CASD è stato realizzato un convegno, cui hanno partecipato una quarantina tra i principali esperti del settore. Altre iniziative sono in programma con diverse Università italiane ed associazioni. Con il Parlamento è in corso uno scambio costruttivo, fatto di puntuali aggiornamenti sul corso dei lavori. Il Libro bianco per la difesa e la sicurezza internazionale non sarà una fotografia dello stato dell'arte ma uno strumento programmatico con cui descrivere le Forze armate dei prossimi anni.

NGM - Lei ha affermato che: "Governi e Parlamenti non possono non tener conto dell'opinione pubblica e come sia difficile convincere i cittadini che dobbiamo investire per "assicurarci" contro i rischi derivanti dall'instabilità internazionale quando molti, troppi devono

convivere quotidianamente con povertà e disoccupazione...» Come pensate di coniugare queste esigenze sociali con le decisioni che vi accingete a prendere nella riorganizzazione del sistema della difesa?

PINOTTI - Ha centrato una delle grandi sfide del mio Dicastero. Quello di istaurare un dialogo con i cittadini italiani. Far capire che la difesa è un bene primario del Paese, una delle colonne portanti. Conservo nella mia memoria un incontro fondamentale, quello con Michelle Bachelet, oggi presidente del Cile. Ricorrendo ad una sorta di paradosso, mi disse che da ministro della difesa si sentiva autorizzata a chiedere fondi per il suo dicastero con forza ancora maggiore di quando era ministro della salute. Bene, ogni ministro di questo governo ha naturalmente responsabilità molto grandi nei confronti dei cittadini. Per quanto concerne i temi della Difesa, credo vi sia ancora molto terreno da guadagnare anche nel

dialogo con l'opinione pubblica. E' essenziale che gli italiani capiscano le ragioni per le quali le istituzioni assumono determinate decisioni. Ed è giusto che chi veste la divisa, mettendo anche a rischio la propria vita per il bene comune, riceva il meritato riconoscimento da parte dei concittadini. Infine, un'opinione pubblica più consapevole non può che costituire una premessa importante, per non dire indispensabile, con cui affrontare le grandi sfide che la complessità del mondo in cui viviamo ci riserva.

NGM - Veniamo ora al tema che riguarda più da vicino il personale militare. Nelle linee guida del Libro Bianco, si legge testualmente: "Sebbene vincoli costituzionali delimitino chiaramente il perimetro del possibile in termini di status del personale militare, occorre comunque verificare se, alla luce delle nuove necessità, sussistano particolari

SEGUE A PAGINA 3

L'intervista

«L'elemento umano è centrale nella riflessione che si articola attorno al Libro bianco e nell'approccio del governo rispetto ai temi della difesa, moderna e futura».

SEGUE DA PAGINA 2

esigenze da soddisfare e quali eventuali adeguamenti normativi possano da tali esigenze derivare. In tale ottica, appare centrale chiedersi se e come vadano affrontati temi quali quelli della "peculiarità

«I Paesi d'Europa condividono oggi le medesime necessità. Quelle di razionalizzare le spese militari e, al tempo stesso, garantire le condizioni di sicurezza sul territorio nazionale, a fronte di scenari geopolitici che a livello internazionale non accennano a semplificarsi».

militare», della sua tutela e valorizzazione e dei vincoli di ordine umano e sociale che la stessa sottende. Occorre pertanto interrogarsi se la condizione di militare e le relative assolute peculiarità, anche di impiego e di stato giuridico, non possano essere meglio garantite e rese di maggiore utilità per il Paese riconoscendo a tale condizione una differenza tanto marcata dal pubblico impiego da superare il rapporto di genere e specie che, fino ad ora, ha condizionato entrambi i domini.» Potrebbe esplicitare meglio questo passaggio?

PINOTTI - I militari, così come gli altri corpi dello Stato che garantiscono la sicurezza del Paese dentro e fuori i confini nazionali, mettendo in gioco anche la propria incolumità fisica per



il bene collettivo, rappresentano UNA componente preziosa, direi l'eccellenza della nostra pubblica amministrazione. Non solo per lo spirito di servizio che li spinge a vestire la divisa, ma anche per la grande professionalità che li contraddistingue e di cui siamo profondamente orgogliosi. Quella per cui siamo apprezzati nel quadro di missioni internazionali delicate e complesse come quelle in Libano, Afghanistan e Kosovo. E' giusto, dunque, che nel trovare le opportune forme di razionalizzazione e semplificazione, si cerchino anche i modi per valorizzare il lavoro delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa. L'elemento umano è centrale nella riflessione che si articola attorno al Libro bianco e nell'approccio del governo rispetto ai temi della difesa, moderna e futura. Anche in merito alla diversità di genere. E' del tutto evidente, infatti, che l'ingresso delle donne nelle Forze armate costituisce un arricchimento essenziale nel lavoro svolto. Penso, ad esempio, al ruolo rivestito dalle donne in Afghanistan, dove, nel rispetto delle tradizioni locali, si sono confermate insostituibili in numerose situazioni di contatto con la popolazione femminile.

NGM - C'è chi teme che questo costante richiamo alla peculiarità militare

“tenda” ad escludere il cittadino in uniforme e le Forze Armate nella loro complessità, dai processi democratici mantenendole come un corpo separato dalla società. In altre parole, non crede che dietro l'accentuazione della specificità si possa celare il rischio di limitare oltremodo l'attribuzione dei diritti Costituzionali al personale delle FF.AA. allontanando lo stesso dai processi evolutivi sociali, attribuendo ancora una maggiore differenza di condizione?

PINOTTI - Al contrario. La specificità rappresenta il meritato riconoscimento operato dal legislatore a fronte della indiscussa peculiarità delle mansioni svolte, anche in ambiti oltreconfine, e dello spirito di sacrificio che i cittadini in uniforme - uomini e donne - quotidianamente pongono nello svolgimento del proprio lavoro, nell'interesse del Paese. Il riconoscimento in via normativa del carattere della specificità dei militari appare come un “quid pluris” che distingue i lavoratori con le stellette rispetto alla generalità dei lavoratori del pubblico impiego. Fermo restando, sia ben chiaro, che le uniche limitazioni poste ai diritti dei militari sono esclusivamente quelle previste dalla legge.

Sono attualmente in

discussione in Commissione Difesa alcuni progetti di riforma della rappresentanza militare. In queste settimane si sono svolte diverse audizioni con i Cocer e Coir che hanno evidenziato una sostanziale richiesta che proviene dalla categoria militare, di uno strumento di tutela maggiormente rappresentativo degli interessi collettivi del personale militare. La sua posizione in merito?

La riforma della Rappresentanza Militare è un tema sensibile che mi è ben noto ed al quale da tempo ho rivolto la mia attenzione. Ed è proprio per questo che, rendendomi conto della complessità, vastità e delicatezza della materia, ritengo che la riforma della rappresentanza richieda un attento esame in sede parlamentare, unico luogo deputato a garantire un esauriente e democratico confronto sulle modalità di attuazione di questo ambizioso progetto, a mio avviso non più rinviabile.

Lei sa certamente che a livello europeo il diritto associativo/sindacale è riconosciuto in molti paesi europei. Rammentiamo che il CONSIGLIO D'EUROPA con la Raccomandazione nr. 1742 (2006) “Diritti umani dei membri delle Forze Armate” (Testo approvato dall'Assemblea parlamentare in data 11 aprile 2006 (11° Seduta).) afferma tra l'altro che: “L'Assemblea chiede agli Stati membri di garantire una reale ed effettiva protezione dei diritti umani dei membri delle forze armate, e in particolare: autorizzare i membri delle

forze armate ad aderire ad associazioni professionali rappresentative o sindacati con il diritto di negoziare le questioni connesse con la retribuzione e le condizioni di lavoro, e di istituire organi consultivi a tutti i livelli, coinvolgendo le suddette associazioni o sindacati, in rappresentanza di tutte le categorie di personale...” Tra l'altro, sono pendenti presso la Corte di Giustizia Europea due ricorsi che chiedono la libertà sindacale per i militari. In tale quadro, quale sarà la posizione del governo rispetto alla consolidata esperienza e legislazione europea che impone anche al nostro Paese un adeguamento della normativa in tema di Rappresentanza degli interessi collettivi dei cittadini militari?

«La riforma della rappresentanza richiede un attento esame in sede parlamentare, unico luogo deputato a garantire un esauriente e democratico confronto sulle modalità di attuazione di questo ambizioso progetto, a mio avviso non più rinviabile».

Anche l'ordinamento italiano consente al personale militare di costituire associazioni e moltissimi sono i militari che ne fanno parte. Diverso è il discorso se parliamo di associazioni con finalità sindacali o di sindacati veri e propri ai quali non è consentito iscriversi. Questo però non significa che i diritti dei nostri militari non siano tutelati: per tale motivo infatti esiste la rappresentanza militare ed è sempre alta l'attenzione che il Governo riserva alle istanze che provengono dal Comparto. Altre ipotesi saranno, ritengo, vagliate dal Parlamento in sede di esame dei progetti di legge dei quali stavamo poc' anzi parlando.

Antonella Manotti

«Sui i temi della Difesa, credo vi sia ancora molto terreno da guadagnare anche nel dialogo con l'opinione pubblica. E' essenziale che gli italiani capiscano le ragioni per le quali le istituzioni assumono determinate decisioni. Ed è giusto che chi veste la divisa, mettendo anche a rischio la propria vita per il bene comune, riceva il meritato riconoscimento da parte dei concittadini».

Blocchi salariali

Presidente Renzi, pronti ad eliminare il "grasso che cola" ma non sulla pelle dei lavoratori militari

■ di Gianluca TACCALOZZI (*)

Quando lo scorso aprile il Governo ha licenziato il DEF 2014, dichiarando che non intendeva reintrodurre un nuovo tetto salariale (DEF 2014 sez. II pag. 34), si era vista la luce in fondo al tunnel, anche alla luce del fatto che si stava lavorando per anticipare la decadenza del tetto salariale introdotto dal Governo Berlusconi, per il periodo 2011-2013, e prorogato dal Governo Letta per il 2014.

Poi, quando invece la Ministra Madia ha lasciato intendere che il Governo stava valutando la reintroduzione del tetto salariale per il 2015, il vaso è traboccato e la reazione ha assunto quei toni che oggi molti ritengono eccessivi, ma che erano evidentemente motivati da quattro anni di appelli tanto legittimi quanto inascoltati.

Ora, aldilà dei toni, il problema rimane. Sul "grasso che cola", sul fatto di basare le riforme sull'equità e sul merito e di finanziarle con la spending review, sulla necessità di riformare il comparto, il Presidente Renzi ha ragione; ma la reintroduzione del tetto salariale andrebbe esattamente nella direzione opposta.

Andiamo con ordine. Lo scorso inverno il super-Commissario Cottarelli, dopo fiumi di riunioni e comitati con autorevoli esponenti di tutte le pubbliche amministrazioni, calcola (da solo ?) in 20

miliardi di euro per tre anni i risparmi conseguibili con la spending review. Di questi, 800 milioni di € nel 2015 e 1,7 miliardi di € nel 2016 erano ottenibili dal comparto sicurezza. Come? Non si sa. Una cosa era certa allora ed è certa oggi: 800 milioni di € nel 2015 non sono possibili in tempi brevi solo attraverso l'unificazione dei centri di acquisto, la riduzione dei fitti passivi o altri piccoli aggiustamenti e nemmeno accorpendo il Corpo Forestale alla Polizia di Stato. Serve ben altro.

Ma tant'è; si arriva al mese di aprile e nel DEF (sezione I pag. 102) si legge che dal comparto sicurezza il Governo risparmierà 800 milioni nel 2015 e 1,7 miliardi nel 2016 attraverso "una riorganizzazione delle Forze di Polizia che, senza ridurre la qualità dei servizi di sicurezza, consenta risparmi di circa 800 milioni nel 2015 e 1,7 miliardi nel 2016, attraverso un miglior coordinamento, incluso nell'acquisto di beni e servizi, nella presenza territoriale e nella allocazione dei Corpi specializzati. Non si intende cambiare la attuale collocazione istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, ma non si può escludere una ridefinizione dei compiti del Corpo Forestale."

Nello stesso DEF 2014, il Governo dichiara che per finanziarie le riforme e tenere il rapporto deficit/PIL sotto al 3% intende utilizzare le risorse ottenibili dalla spending review (i 20 miliardi di € di Cottarelli, per intenderci).

Arriviamo quindi a settembre. I conti peggiorano, le previsioni di crescita del PIL avanzate nel DEF 2014 devono essere riviste, le riforme promesse dal Governo (80 €, scuola, ecc.) vanno attuate, bisogna scrivere in pochi giorni la Legge di stabilità ed i risparmi previsti da Cottarelli servono tutti, compresi gli 800 milioni di € del comparto sicurezza.

Ma come fare, se dopo mesi di riunioni tra Cottarelli e le amministrazioni non era venuto fuori nessun progetto? Una mission impossibile. Ecco, allora, che per trovare una copertura reale e sicura a quegli 800 milioni, il Governo torna a valutare la reintroduzione del tetto salariale, che, per il 2015, vale almeno 1,2 miliardi di €.

Si spiega così il fatto che Governo afferma che avrebbe a disposizione 400 milioni per uno sblocco parziale (1,2 miliardi del blocco meno gli 800

milioni di € della spending), mentre mancano, appunto, 800 milioni di € per lo sblocco totale. In sintesi, ad aprile lo sblocco era previsto integralmente (1,2 miliardi di €), ma ora bisogna "coprire" gli 800 milioni di € che mancano all'appello della spending.

Ebbene, se il Governo recupererà gli 800 milioni di € che mancano alla spending attraverso la reintroduzione del tetto salariale per il 2015, contraddirebbe, in un sol colpo, tutti i principi che dichiara di voler perseguire: equità (perché il blocco colpirebbe ancora una volta gli stessi pochi sfortunati che sono incappati o incapperanno in una promozione o in un incremento nel periodo congelato), meritocrazia (perché si colpirebbero i più meritevoli) e trasparenza (perché si nasconderebbe sotto il falso nome di spending review l'ennesima "porcheria" a danno di pochi incolpevoli lavoratori del comparto).

Per farsi un'idea: nella busta paga di ogni dipendente pubblico il blocco dei contratti nel 2015 peserà per 600/700 € all'anno, mentre per quei pochi "sfortunati" (per usare un eufemismo) del comparto sicurezza-difesa che hanno maturato o matureranno una promozione o

un incremento nel periodo 2011-2015, il tetto salariale (che si aggiunge al blocco contrattuale) vale mediamente 4000 € l'anno, con punte che arrivano a superare i 15.000 €.

Un'ingiustizia che già dura da quattro

lunghe anni, nel corso dei quali ci siamo sperticati a spiegare (confortati dai documenti ufficiali della RGS e della Corte dei Conti e senza essere smentiti) a Governi, Parlamento e media che quel "tetto salariale" stava colpendo in maniera iniqua, irragionevole e tutt'altro che temporanea (effetti sulle pensioni), solo pochi "sfortunati" colleghi.

Ora serve una soluzione immediata, che impedisca il reiterarsi di una palese e riconosciuta ingiustizia e ristabilisca un minimo di ordine. Una soluzione che non può che essere il superamento integrale e strutturale del tetto salariale, anche a costo di sacrificare altre risorse interne al comparto. Non si comprende, infatti, come mai, a differenza delle altre Amministrazioni pubbliche, alle Amministrazioni del comparto sicurezza si è continuato ad accordare deroghe al blocco del turn-over ed aumenti delle risorse destinate allo straordinario, a fronte di pesantissimi tagli alla retribuzione "fissa".

Immediatamente dopo, serve un progetto di riforma serio e strutturale del comparto sicurezza che consenta a tutte le amministrazioni di funzionare meglio, al Governo di tenere i conti in ordine ed al personale di mantenere i "giusti" livelli retributivi. Solo così si eviterà di trovarsi alla vigilia dell'emanazione di ogni Legge di stabilità con il rischio di ulteriori tagli sulle retribuzioni.

E' questa la grande sfida che attende politica, Amministrazioni, sindacati e rappresentanze. Perché le riforme, quelle che veramente eliminano il "grasso che cola" senza intaccare l'efficienza, non le può progettare la calcolatrice del Cottarelli di turno e non le può attuare il Governo da solo, senza la "partecipazione e condivisione" delle Amministrazioni e del personale.

Più tardi saranno varate quelle riforme e più alto sarà il prezzo pagato dal personale (di ogni ordine e grado) in termini di tagli stipendiali, nonchè dai cittadini in termini di efficienza. E' giunta l'ora che tutti ne siano consapevoli e che tutti dimostrino responsabilità, evitando di difendere egoisticamente il proprio orticello.

(*) Delegato Co.Ce.R. - Guardia di Finanza.

Dal 12 luglio, e per 90 giorni, è possibile presentare le istanze per il ripristino delle somme dovute

Contro i "canoni selvaggi" lotta contro il tempo

Dal 12 luglio u.s. e per 90 gg. come noto, è possibile presentare ai Comandi Territoriali competenti per territorio, le Istanze tendenti ad ottenere il ripristino del canone dovuto, pari al canone in vigore precedentemente al Decreto del 16 marzo 2011, un "canone selvaggio" dal momento che i suoi artefici, prima ad idearlo poi ad applicarlo, profetizzavano e scrivevano in un loro ancora oscuro e agghiacciante documento come recitava un passo., che pazientemente riportiamo ogni tanto per rendere edotte alcune "anime belle" che ci accusano di non aver fatto il necessario per risolvere con un colpo di spugna magico quanto combinato da altri, ma mai studiato a sufficienza. Alcuni di questi li troviamo purtroppo anche dentro chi ci segue, come se in tutti questi anni non avessimo citato esecutori e mandanti di chi quelle leggi "vergogna" aveva ideato. Ed allora, anche per chi ha la memoria corta, riteniamo utile soffermarci. Cita il passaggio del potente casting fatto di ideologi, artefici ed esecutori:

"il rilascio delle unità abitative da parte degli utenti Sine Titolo (con la maiuscola n.d.r.) in quanto il canone elevato che si viene a determinare risulta sicuramente antieconomico/insostenibile rispet-

to ad altra sistemazione abitativa (anche in zone periferiche) tratta dal libero mercato"

ECCO PERCHE' IN QUESTI ANNI, SONO STATI POI ZITTI. COLTI CON LE MANI NEL SACCO. SOLO ATTRAVERSO LA LORO OTTUSA CHIUSURA CHE PERDURA, I GRANDI CAMALEONTI CONFERMANO LA LORO "OPERA OMNIA" CHE HANNO CHIAMATO "OBIETTIVO 9"

Quindi gli studiosi volevano non applicare i prezzi di mercato, per loro stessa ammissione (quella dell'OBIETTIVO 9) ma andare ben oltre, anche in zone periferiche. E questi poi, vantando idee "liberiste" come l'ex Sottosegretario Crosetto, hanno avuto il coraggio di dire che quei canoni fatti con il "suo" Decreto erano canoni di mercato, quando in "quel documento" dichiaratamente in un modo esplicito, volevano andare oltre il limite dell'insostenibilità e dell'antieconomicità. Una fandonia contro la quale in tutti questi anni CASADIRITTO ha lottato e cercato di smantellare, sottraendo di volta in volta da quegli artigiani, fette sempre più consistenti di famiglie. Certamente con l'aiuto della parte costruttiva e pensante della Difesa, certamente con l'aiuto del Parlamento, che ambedue hanno compre-

so. Tutto questo per ricordare a chi nei social ci accusa da una parte e dell'altra, di aver fatto poco nei confronti di chi ancora ne soffre o viceversa come fanno altri, di rubare la casa ai militari in servizio che fanno le domande per l'assegnazione. Se qualcuno vuole una casa vuota l'indirizzo lo conoscete. Ce ne sono già 4.500. Sono anche quelle lasciate dalle famiglie in conseguenza di quei canoni non di mercato, ma appunto del "canone selvaggio" è la nostra costruttiva risposta per chi viene, anche a sua insaputa, strumentalizzato approfittando della mancanza di informazione e cercando di aizzarlo.

In questo momento così importante, lasciando da parte polemiche, provocazioni e recriminazioni, risentimenti inevitabili per non vedersi inclusi del Decreto (ma abbiamo detto già dell'esistenza dei potenti camaleonti del casting che avevano studiato i canoni di mercato selvaggio che ancora oggi sino determinanti e determinano le scelte in maniera di alloggi) dobbiamo concentrarci tutti, a maggior valore aggiunto se non si è compresi nel Decreto, per dare una mano a quelle famiglie a cui le scarse informazioni non arrivano o arrivano in maniera distorta e incompleta. Ricordiamo che l'Amministrazione Difesa non darà mai né al singolo né ad al-

tri, né in qualsiasi modo, notizia del Decreto né delle Istanze. Con la loro potente macchina molto avrebbero potuto fare. Ma le ragioni ci sono evidenti. Anche il COCER che brilla per la sua assenza, se ne guarderà bene. Stare alla larga è più comodo e conveniente, ma CASADIRITTO proverà per il loro coinvolgimento almeno ora, per l'informazione per i militari in servizio, compresi anche loro nel Decreto.

Rimane CASADIRITTO, il suo DNA, il suo sito, il suo TAM TAM ed i suoi componenti, forse in parte dei folli che vorrebbero cose giuste anche nel campo degli alloggi e forse anche per questo riescono a prendersi anche le male parole di alcuni

Non un solo caso previsto dalle norme, non trovi con l'istanza, la sua soluzione;

Non una sola famiglia ora non possa ritrovare la sua serenità perduta con i canoni di mercato selvaggio;

Non un'altra sola casa, in aggiunta alle 4.500 possa rimanere con molte certezze, definitivamente vuota;

SIAMO TALMENTE "ROVINATI" CHE SAREBBE UN DELITTO NON ESSERE INFORMATI

Sergio Boncioli
Coord. naz. Casadiritto

Dal 12 luglio u.s. e per 90 gg. come noto, è possibile presentare ai Comandi Territoriali competenti per territorio, le Istanze tendenti ad ottenere il ripristino del canone dovuto, pari al canone in vigore precedentemente al Decreto del 16 marzo 2011,

Le Istanze debbono essere presentate ai Comandi Territoriali di appartenenza, nei casi previsti, con la semplice ma precisa compilazione degli Allegati C o D allo stesso Decreto, meglio se con una lettera d'accompagnamento. Dalle telefonate e dalle e mail che nella Sede e sulla posta di CASADIRITTO pervengono, riteniamo indispensabile ricordare alcuni punti fermi, ribadendo che è quasi sempre inutile inviare una e mail per porre quesiti complessi, se questi poi non sono formulati in maniera precisa e secca. Si rischia di far perdere molto tempo a chi domanda e a chi risponde. Quindi meglio il telefono.

RIBADIAMO DUNQUE: ALLEGATO "C"

1. Soltanto chi rientra nei criteri di cui all'art. 4 comma 1 deve presentare la copia della dichiarazione dei redditi, o semplicemente quella del mod. CUD qualora non obbligato a presentare la dichiarazione all'Ufficio Imposte, relativa ai redditi prodotti nell'anno fiscale 2009. Essa va riferita all'intero nucleo familiare convivente alla data. Il titolo lo si deve aver perso entro il 31 dicembre 2010. Non si deve possedere alcun alloggio sull'intero territorio nazionale. Riguarda gli AST, gli ASI e gli ASGC. Al limite di reddito previsto, va aggiunta eventualmente una somma di 3.500 euro per ogni figlio a carico.

2. Tutti gli altri casi previsti, art. 1 comma 2, comma 3, debbono fare riferimento soltanto alle loro condizioni familiari previste, allegando le condizioni che la comprovano. Non debbono presentare redditi di sorta che come descritto in fondo all'allegato C riguarda solo i casi dell'art. 4 comma 1.

COSA FARE

Tutte le condizioni previste al comma 2 e 3, debbono essere possedute fino alla data del Decreto del Ministro e cioè fino alla data del 7 maggio 2014.

3. Il conguaglio del nuovo canone applicato, per tutti i casi previsti nei commi 1, 2, e 3, decorrono dal 1 gennaio 2014 con restituzione degli arretrati da quella data.

ALLEGATO "D"

Art. 2 comma 2.

Riguarda esclusivamente le famiglie al cui interno c'è la presenza di un portatore di grave handicap, accertato con Verbale ASL, riportante in maniera esplicita l'attribuzione del riconoscimento della Legge 104, art. 3, comma 3. Non sono riconosciute per questo comma altri articoli, percentuali varie di invalidità seppure al 100%, attribuzioni di categorie da parte di Commissioni mediche militari e simili etc.

Precisazione importante:

Chi aveva avuto tale riconoscimento prima del Decreto del 16 marzo 2011 (canoni di mercato selvaggio) e lo aveva presentato ed era stato accettato dal Comando, non deve presentare alcuna Istanza. Chi aveva ottenuto la certificazione ASL dopo tale data e non aveva avuto riconosciuto il proprio stato dal Comando, nel corso del 2011, 2012, 2013 e fino al 7 maggio 2014, deve presentare Istanza in allegato D. In questo caso la decorrenza economica non sarà dal 1 gennaio 2014, ma dalla data del Verbale, cioè dal manifestarsi delle di chiarate condizioni qualificanti, come ben precisato dall'art. 2 comma 2.

CASADIRITTO, allo scopo di evitare inutili interlocuzioni successive, con i Comandi interessati competenti,

che ritarderebbero inevitabilmente la definizione dell'istruttoria, dà indicazione di scegliere subito nella lettera d'accompagnamento all'Istanza, quale a suo giudizio ritenga il "canone più favorevole" da individuarsi ai sensi dell'art. 286 comma 2 del Codice Ordinamento Militare. Per quanto ci riguarda al di là della mera convenienza temporanea, diamo indicazioni di individuarlo in: "pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone" come recita in alternativa l'art. 286 comma 2. Stesso. Naturalmente ognuno potrà scegliere anche l'altra alternativa di possibile scelta e scegliere come vorrà.

APPRENDIAMO ORA: MAX 30 GG. PER ACCOGLIERE L'ISTANZA

Si apprende che l'auspicio indicato da CASADIRITTO in ordine al tempo massimo occorrente da parte dei Comandi per giungere ad una definizione della pratica della Istanza presentata, è stato realizzato. Tale tempo non deve superare i 30 gg. dalla data di arrivo dell'Istanza stessa.

RACCOMANDAZIONI DA VALUTARE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

Alcuni Comandi (come per esempio il Comando Militare della Capitale) applicano il nuovo sistema denominato ADHOC per protocollare in entrata la documentazione presentata anche di rettamente da parte degli interessati all'Ufficio Protocollo. Tale sistema presenta ampie garanzie, ma non permette a chi presenta a mano la documentazione di avere subito i numeri di protocollo. Ma ha un vantaggio: inoltra nella stessa giornata, sulla scrivania "virtuale" del ricevente Ufficio destinatario, tutta la pratica. Per chi vorrà invece certezza di avere una ricevuta, consigliamo di ricorrere anche alla vecchia raccomandata con avviso di ritorno, magari quella veloce.

Effetti della Legge Fornero

Da settembre un altro balzello in busta paga

Ad alleggerire le buste paga – non solo degli statali, ma di tutti i dipendenti a partire dalle buste paga di settembre scatterà, come fa sapere l'Inps, un contributo di solidarietà. Si tratta di un provvedimento che deriva dalla riforma Fornero. Secondo un calcolo approssimativo, da una busta paga di 1.500 euro lordi al mese, verrebbero prelevati circa 8 euro in più.

Secondo quanto si legge nella circolare n. 100/2014 dell'Inps scatta il fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla cig (nelle imprese con oltre 15 dipendenti). Il contributo è dello 0,50% sulla retribuzione (1/3 a carico del lavoratore) e sulla busta paga di settembre verranno tolti gli arretrati da gennaio 2014.

La legge è la n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del

lavoro in una prospettiva di crescita". Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale.

L'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, si legge nella circolare - intitolato "Tutele in costanza di rapporto di lavoro", ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

L'istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei predetti fondi (fondi di solidarietà).

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;

b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Pensioni

Allo studio il taglio alle pensioni di invalidità e pensioni di guerra

L'obiettivo, annunciato a marzo scorso dal commissario Carlo Cottarelli, oggi in bilico più che mai, è di risparmiare 7 miliardi sulla spesa pubblica del 2014, 18 sul 2015 e 34 sul 2016.

Cottarelli ha indicato in un miliardo e 800 milioni il risparmio per il 2014, tra cui 200 milioni per l'allineamento della contribuzione delle donne da 41 a 42 anni e 200 milioni per la revisione delle pensioni di guerra. A questa cifra si aggiungeranno dal 2015 altri 100 milioni da rosicchiare alle pensioni di invalidità e accompagnamento.

Nel piano della spending review del commissario Cottarelli, infatti, sotto la categoria «Riduzioni trasferimenti inefficienti», compaiono la «Prova reddito per indennità accompagnamento e Abusi pensioni di invalidità»: il risparmio previsto è per entrambi pari per il 2015 e il 2016 a 0,1 e 0,2 miliardi da entrambe le voci. Sotto la categoria «spese settori», compaiono invece sia la «Revisione pensioni di guerra (per un risparmio di 0,2 miliardi già nel 2014, e di 0,3 nel 2015 e 2016), sia le «Pensioni reversibilità» (nessun risparmio nel 2014 e 2015, ma con un rientro di 0,1 miliardi nel 2016).

Complessivamente, quindi, si

parla di un taglio alla spesa di 1,5 miliardi derivante da pensioni d'invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra e reversibilità.

L'ipotesi allo studio è di agganciare l'indennità di accompagnamento e la reversibilità al reddito. Per l'accompagnamento l'ipotesi è di inserire un tetto massimo al reddito per poterne fruire: 30 mila euro individuali e 45 mila euro in caso di reddito familiare. Nel caso della reversibilità che costa circa 30 miliardi l'anno e interessa una platea di quasi 4 milioni di persone, si sta valutando di prendere in considerazione non solo il reddito da pensione ma anche la ricchezza del soggetto beneficiario. Ovvero peserebbero anche le proprietà immobiliari. Poi l'ennesimo giro di vite sui trattamenti di invalidità intensificando i controlli per scovare gli illeciti. Dulcis in fundo una nuova deindicizzazione delle pensioni dopo che Letta aveva tolto il blocco in modo totale fino a tre volte il minimo e poi misura decrescente.

Anche su questo fronte ci si aspetta pertanto una smentita da parte del Governo. Se non ci sarà alcun taglio alle pensioni d'oro e d'argento questo non potrà avvenire in danno alle prestazioni assistenziali.

La sfida del comparto al Governo / segue dalla prima

Ci spiace che il ministro abbia "aggirato" il problema di fondo che resta tutto lì:

i militari non sono cittadini uguali agli altri; non lo sono per i vertici militari (i diritti costituzionali sono fuori della loro portata!), ma continuano a non esserlo anche per chi, per dovere istituzionale, è chiamato a governare il paese e a recepirne il bisogno di riforme e cambiamento.

Questa storia della specificità del comparto difesa e sicurezza è ormai una vecchia scarpa rotta via via utilizzata da più o meno tutti i governi per ammansire militari e poliziotti.

#statesereni vi diamo la specificità, è il ritornello usato di fronte alle loro rivendicazioni, ma da oltre quattro anni questa serenità è andata a farsi benedire.

Chiarimolo, non ci piace il baratto diritti-soldi, non ci è mai piaciuto.

Quando i tempi erano migliori e la crisi non pungeva così forte, era facile allentare i cordoni della borsa ed in molti pensavano: "anche se i diritti sono compressi ma mi danno un po' di soldi, perché no"?

Ora l'operazione è un po' più difficile perché la crisi morde e l'attuazione del famoso art. 19 diventa una chimera. Non c'è tintinnio di denari; in compenso c'è una bella sfilza di diritti negati.

Orientamento puntualmente ribadito dal Capo di SMD in una recente audizione in Commissione Difesa e neppure timidamente contrastato nel dibattito parlamentare che sta accompagnando la riforma della

rappresentanza militare.

Il premier Renzi ha detto che è disponibile all'ascolto ma non cederà ai ricatti...

Mentre andiamo in stampa con questo giornale, non sappiamo se e quando l'incontro tra il capo del governo e i rappresentanti del personale si terrà...

Ma il Presidente del Consiglio dovrà comunque, prima o poi, ascoltare – senza mediazioni – le istanze del personale militare i cui rappresentanti non mancheranno, come crediamo, di far presente che non si tratta solo di rivendicazioni economiche o meglio, di svendere diritti per qualche ipotetico vantaggio economico, bensì del superamento di incomprensibili steccati che da troppo tempo stanno impedendo riforme

serie in grado di realizzare una migliore e più razionale organizzazione del Comparto, ma anche riconoscendo dignità sociale e professionale a che vi opera.

Oggi, svelato l'inganno della specificità e bloccati da anni gli stipendi non si può accettare più alcuna forma di scambio. Guai a cadere nel tranello.

Dal canto suo, se Renzi vuole essere credibile con i lavoratori con le stellette e coerente con le sue dichiarazioni di "lotta" alle caste e alla burocrazia, metta in atto le riforme vere, non solo quelle suggerite dai vertici militari molto preoccupati di salvaguardare i propri privilegi ma poco attenti se si tratta di andare incontro alle esigenze del personale, soprattutto quando si parla di DIRITTI.

Approvato in via definitiva il decreto legge Danni da trasfusione: **al via** gli indennizzi ...nei limiti delle risorse disponibili!

Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie

Il 7 agosto 2014 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva l'art. 27 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, norma concernente la "procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie".

Il testo approvato dal Parlamento è il seguente:

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre

2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di parità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute,

di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Con questa norma il Governo propone, ancora una volta senza alcun previo confronto con le Associazioni di categoria e i Legali dei danneggiati, di ristorare, con una somma una tantum, coloro che hanno presentato domanda di adesione alle transazioni, ovvero i loro aventi causa, qualora l'istante sia deceduto. Gli importi offerti, che dovrebbero essere liquidati entro il 31 dicembre 2017 sulla base di una graduatoria redatta secondo i criteri previsti dal comma 1 (gravità della patologia e indice di disagio economico), sono:- 100.000,00 euro per i danneggiati da sangue infetto;- 20.000,00 euro per quelli da vaccinazione obbligatoria. I requisiti per poter presentare la domanda dovrebbero essere i seguenti: a) sussistenza di un danno da trasfusione o da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazione obbligatoria; b) avvenuta presentazione dell'istanza transattiva entro il 19 gennaio 2010; c) esistenza del nesso di causa tra patologia e trattamento subito ed ascrizione del danno conseguente ad una delle otto categorie disciplinate dalla tabella A di cui al D.P.R. 834/81. Pertanto, dovrebbero poter presentare l'istanza: - gli esclusi dalle transazioni con provvedimento definitivo;- coloro che hanno ricevuto un semplice preavviso di rigetto;- i c.d. "prescritti", ovvero coloro che non rispettano i requisiti previsti dall'art. 5 comma 1 del decreto moduli; - coloro che si sono contagiati prima del 24 luglio



1978. E' al momento ancora dubbio il significato dell'espressione "verifica della ricevibilità dell'istanza", l'ipotesi più attendibile è che ci si riferisca al rispetto delle modalità di presentazione dell'istanza di accesso a questa nuova procedura, modalità, peraltro, ad oggi ancora ignote. Altrettanto dubbia è la disponibilità di fondi sufficienti a finanziare l'intera operazione, considerato che il testo approvato dal Parlamento prevede che "agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili", un'espressione che potrebbe far pensare che il Governo si riservi il diritto di prorogare, in futuro, i termini di pagamento, adducendo a giustificazione la mancanza di fondi.

In definitiva, non appare ancora chiaro se la proposta oggetto della norma qui esaminata sia espressione di una seria volontà del Governo di cercare una soluzione politica della vicenda, ovvero solo il tentativo di guadagnare ulteriore tempo, anche a fronte dei numerosi ricorsi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Qualora fosse vera la prima ipotesi, ciascuno dei danneggiati dovrà valutare la sua posizione personale con il

proprio legale, al fine di decidere se sia più conveniente accettare l'offerta o proseguire il giudizio. Coloro che non aderiranno alla procedura proseguiranno il percorso transattivo e verranno quindi ammessi alla stipula solo se rispettano tutti i parametri previsti nel decreto moduli.

**Avv.abrina Cestari
e Alberto Cappellaro**

IL NUOVO **Giornale dei Militari**

Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00

Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:
PUNTO MEDIA - Via Giovanni Gastaldi
00128 Roma

Stampa
FOTOLITO Moggio
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
tel. 0774/381922 - 382426
Fax 0774/509504



Parte la campagna per la verifica dei redditi

L'Inps ha dato inizio alla campagna 2014 per la verifica dei redditi e del diritto alle prestazioni assistenziali, con l'invio del cosiddetto "Bustone" per la richiesta delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale e/o delle dichiarazioni di responsabilità riguardanti la sussistenza dei requisiti per il diritto alle prestazioni assistenziali. A comunicarlo, lo stesso Inps spiegando che il plico contiene, a seconda delle situazioni personali e delle dichiarazioni richieste, i seguenti documenti: lettera di presentazione, diversificata per i residenti in Italia e all'estero, con una breve informativa sui servizi online a disposizione del cittadino; modello red italiano o estero, con le relative istruzioni per la compilazione; il modello 503 AUT, per i residenti in Italia le cui pensioni siano assoggettabili alla trattenuta per lavoro autonomo; la richiesta di integrazione delle informazioni relative alla campagna red 2012, per coloro i cui dati reddituali trasmessi dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2011 non sono risultati sufficienti per consentire la verifica di tutte le prestazioni; modelli di dichiarazione per i titolari di provvidenze economiche di invalidità civile, relativamente ad eventuali periodi di ricovero gratuito/frequenza e all'eventuale svolgimento di attività lavorativa.

Ogni richiesta reca la data entro la quale deve essere restituita la dichiarazione. Ai pensionati residenti nella provincia di Bolzano la modulistica viene inviata nella versione bilingue. Infine, chi è in possesso di un pin rilasciato dall'Istituto può trasmettere i dati richiesti attraverso il sito internet www.inps.it, accedendo alla sezione Servizi Online "Servizi per il cittadino" e selezionando la voce di interesse: dichiarazione reddituale - opzione anno 2014 (dichiarazione redditi 2013); dichiarazione reddituale - opzione anno 2012 (dichiarazione redditi 2011); dichiarazioni di responsabilità.

Minorenni disabili

Diritto alle prestazioni: procedure semplificate

Con Messaggio n. 6512 dell'08-08-2014 l'INPS ha comunicato che il Decreto-Legge n° 90/2014 ha introdotto rilevanti novità per la semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche, connesse alla maggiore età, per i soggetti minorenni già disabili.

Il decreto in questione stabilisce che i minori, già titolari di una prestazione di disabilità e che ritengono di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile), possono presentare domanda entro i sei mesi che precedono il compimento della maggior età. Sul sito Internet dell'Istituto, nella sezione Modulistica, è stato pubblicato il modello "Domanda di invalidità civile", integrato alla luce delle nuove disposizioni, che sarà possibile presentare direttamente online. Al momento, la presentazione di questa tipologia di domanda è disponibile all'interno dell'area dedicata agli enti di patronato nel portale dell'Istituto www.inps.it.

Nuovo servizio

L'Inps risponde: a che punto è la mia pratica?

Prende il via il nuovo servizio online promosso dall'Inps che consente di informarsi sullo stato di lavorazione delle pratiche personali.

Accedendo al portale dell'Istituto di Previdenza, infatti, è possibile richiedere delucidazioni in merito a una richiesta inviata in precedenza, ottenendo l'invio di una email informativa.

Il servizio è accessibile sia con PIN sia senza: è sufficiente collegarsi al portale e compilare i campi segnalati con i dati richiesti. In caso di richieste complesse, saranno gli operatori a elaborare i quesiti e inviare successivamente quanto richiesto via posta elettronica.

È anche possibile rivolgersi al risponditore automatico del Contact Center Multicanale (numero verde 803164, per i fissi, o 06164164, per chi chiama dal proprio dispositivo mobile). In questo caso è necessario indicare il numero identificativo della pratica.

Per accedere al servizio digitare sul sito dell'inps:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=24&bi=14&link=INPS%3Cbr+%2f%3E+risponde>

Brutte sorprese per i pensionati

L'Inps chiede indietro le somme erogate per errore

Una brutta sorpresa quella che decine di militari e Carabinieri stanno ricevendo dall'Inps in questi giorni. In una lettera, infatti, l'ente chiede indietro somme che, ad avviso dell'Istituto, sono state erogate per errore nella fase di liquidazione della pensione. I toni sono cordiali. Ma la sorpresa per coloro che la stanno ricevendo non è altrettanto felice. Si perché le somme richieste in alcuni casi sono anche di diverse decine di migliaia di euro. Nel dettaglio la missiva riporta nell'oggetto «l'avviso della procedura per l'atto di accertamento del debito verso lo Stato». Una formula elegante che però non significa altro che senza una risposta precisa da parte del pensionato l'avviso si trasformerà in una cartella esattoriale di Equitalia per recuperare gli importi erogati. La richiesta consiste nella comunicazione che a partire dalla rata di pensione di luglio, si è provveduto «alla revoca dell'indennità integrativa speciale in quanto non dovuta perché già inclusa nella base pensionabile».

L'indennità integrativa speciale è una voce presente nelle buste paga fino a qualche anno fa, ed era relativa al recupero dell'inflazione e che, fino a metà degli anni 80, aumentava il valore nominale dei salari e degli stipendi e consentiva di rincorrere il caro-vita in maniera quasi automatica. Un meccanismo che fu bloccato dal governo Craxi perché ritenuto responsabile di creare aspettative inflattive, ma che oggi sebbene bloccata rappresenta ancora una voce consistente nella retribuzione di molti

dipendenti. Fin qui la storia. Ma tornando al presente, un errore meccanografico ammesso dall'ente previdenziale nella lettera, ha determinato il pagamento di somme anche elevate ma non dovute. Per questo nel pieno rispetto delle sue prerogative l'Inps ne richiede il rimborso. L'istituto fa presente anche che il conto errato era assolutamente riconoscibile dal percettore della pensione. «Un errore facilmente rilevabile dalla Signoria Vostra vista la differenza tra somme erogate a titolo di acconto pensione dal centro amministrativo dal centro amministrativo Carabinieri di Chieti e somme erogate dall'Inpdap (L'istituto di previdenza degli impiegati pubblici da poco inglobato dall'Inps ndr) in sede di pensione provvisoria, per sua natura sempre suscettibile di variazione» spiega la lettera. Insomma l'errore era visibile e riconoscibile a occhio nudo e il pensionato se ne doveva accorgere subito. Una presunzione di mancata accortezza che non ha fatto certo piacere alle decine di militari e Carabinieri che hanno ricevuto le lettere. Anche perché nel caso segnalato al quotidiano Il Tempo il pensionato è invitato a pagare, se possibile in un'unica rata, una somma non indifferente: circa 46 mila euro da rifondere entro 60 giorni. In attesa l'Inps ha applicato in via cautelativa una trattenuta non superiore a un quinto dello stipendio. Precisata anche la facilitazione offerta dall'ente: «Con una richiesta può essere accordato un piano di ammortamento rateale secondo le disposizioni di legge».



Circolare Inps **Assegni familiari ai pensionati pubblici ultra sessantacinquenni**

Riportiamo la circolare *Inps del 27.1.2014 n. 11*) concernente: <<Assegno per il Nucleo Familiare. Sussistenza dello stato di inabilità a proficuo lavoro nei confronti dei pensionati pubblici ultrasessantacinquenni>>.

Il Testo:

<<Pervengono richieste di chiarimenti circa il rilascio della certificazione sanitaria attestante le condizioni di assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro prescritta dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare in favore dei soggetti ultrasessantacinquenni titolari di pensione pubblica.

In particolare, sono state manifestate perplessità interpretative e di ordine pratico in merito all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro dei pensionati pubblici richiedenti la corresponsione del citato assegno.

Pertanto, per assicurare uniformità di comportamento, si forniscono ulteriori indicazioni e chiarimenti sulla suindicata problematica e sui relativi aspetti operativi.

In via preliminare si rileva che l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, prevede al comma 2 che l'assegno per il nucleo familiare compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo stesso secondo tabelle prestabilite e che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati nei casi in cui il nucleo familiare comprenda soggetti che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età. Al comma 6 viene, inoltre, precisato che del nucleo fanno parte anche i figli ed equiparati di età superiore ai diciotto anni compiuti qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro. L'inabilità a proficuo lavoro comporta, pertanto, l'inclusione nel nucleo familiare e la maggiorazione dei livelli reddituali se relativa ad un figlio o equiparato maggiorenne, mentre, la persistente difficoltà a compiere gli atti e le funzioni proprie dell'età del figlio o equiparato minorenni consente solo l'aumento del livello reddituale, trattandosi di soggetti che già fanno parte del nucleo familiare. Al successivo comma 8 è indicato che l'assegno in questione può essere corrisposto anche ad un nucleo familiare composto da una sola persona, qualora la stessa risulti titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero, se maggiorenne, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Si applicano, dunque, anche agli orfani minorenni e maggiorenni le

disposizioni sopra richiamate in merito all'inclusione nel nucleo ed alla maggiorazione dei livelli reddituali.

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro per effetto delle sentenze n. 7668 del 23/5/1996, ha inoltre stabilito che l'assegno per il nucleo familiare spetta anche, nel caso in cui il nucleo sia composto da una sola persona, al coniuge superstite che si trovi nella condizione di assoluta inabilità a proficuo lavoro e sia già titolare di pensione indiretta o di reversibilità (si veda al riguardo l'informativa INPDAP in data 23.9.1999 n.1712/M nonché la circolare INPS Direzione Centrale Prestazioni Temporanee n.98 del 6.5.1998).

Delineato a grandi linee il quadro normativo, si evidenzia che ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, le ex Direzioni Provinciali del Tesoro prima e, dal 1° gennaio 1999, le sedi provinciali INPDAP si sono attenute alle direttive impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. con circolare n. 31 del 27.06.1988, che subordinano il riconoscimento di tale beneficio alla presentazione del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. da cui risulti espressamente che "il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro".

In concreto, qualora la sopraccitata documentazione sanitaria non attesti in modo inequivocabile "l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro", i benefici in parola non vengono riconosciuti ai potenziali aventi diritto, atteso che le Strutture provinciali e/o territoriali della Gestione Dipendenti Pubblici non sono dotate di propri Uffici sanitari e tenuto conto, altresì, che non può essere considerata quale idonea attestazione la certificazione rilasciata ai soggetti ultrasessantacinquenni a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509. Ciò in quanto lo stesso art. 6 precisa che i soggetti in questione si considerano mutilati ed invalidi "ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e dell'indennità di accompagnamento", come indicato nella circolare INPS n. 11 del 21.01.1999.

Nella suindicata circolare, recante un riepilogo delle disposizioni in materia di accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro nei confronti di soggetti ultrasessantacinquenni ai fini dell'Assegno per il Nucleo Familiare, al punto 2, si precisa che in tutti i casi in cui venga richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, ogni certificazione medica allegata alla domanda dovrà essere sempre e comunque esaminata dall'Ufficio Sanitario di Sede.

Tutto ciò premesso, considerato che l'art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.214, ha disposto

l'unificazione nell'INPS anche delle funzioni riguardanti la previdenza dei dipendenti pubblici, al fine di realizzare uniformità di comportamenti ed omogeneità delle procedure operative tra le varie gestioni dell'Istituto, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, si provvede all'unificazione dei criteri riguardo agli accertamenti inerenti la ricorrenza del requisito prescritto per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai pensionati pubblici ultrasessantacinquenni affetti da stati invalidanti.

Pertanto, come già disciplinato al punto 2) della suindicata circolare n.11/1999, nel caso di richiesta dell'assegno in parola da parte di pensionati pubblici o privati ultrasessantacinquenni, a cui la prestazione viene erogata direttamente dall'Istituto, la documentazione comprovante la sussistenza dello stato invalidante, in ogni caso dovrà essere sottoposta al vaglio dell'Ufficio Sanitario di Sede, affinché il Responsabile della UOC (Unità Operativa Complessa), ovvero delle UOST (Unità Operative Semplici Territoriali), o altro medico da lui delegato, esprima il giudizio medico legale definitivo, assumendosi, comunque, la responsabilità del giudizio.

Conseguentemente, atteso che nella fattispecie in esame la verifica dello stato invalidante necessario al riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare compete, in ogni caso, all'Istituto, si dispone che l'accertamento del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro possa ritenersi soddisfatto qualora, come sopra precisato, l'Ufficio sanitario di Sede, dopo visita diretta ovvero dopo valutazione della documentazione sanitaria prodotta, giudichi il richiedente in possesso del suindicato requisito (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), prescritto dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 6, della citata legge n. 153/1988.

Dal punto di vista pratico ed operativo, perciò, il personale medico-legale dell'Istituto dovrà valutare, caso per caso, il tipo di invalidità evidenziata dal richiedente i benefici di cui trattasi, nonché riconoscere, se ne sussistono le condizioni, lo stato inabilitante derivante dall'accertamento della menomazione sofferta.

Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che i parametri legali per determinare l'inabilità a proficuo lavoro non coincidono con quelli relativi all'ambito dell'invalidità civile.

Si rappresenta, da ultimo, che le Sedi provinciali e/o territoriali dovranno provvedere all'attribuzione del beneficio in questione, ove ne ricorrano tutte le condizioni per il riconoscimento, in base ad apposita istanza dell'interessato, tenendo comunque presente i limiti della prescrizione quinquennale.

Il Direttore Generale Nori



Informazioni utili



Ticket: cambia tutto

A seguito della riforma del nuovo Isee, infatti, sono scattate le nuove fasce di esenzione per il pagamento delle prestazioni sanitarie del Ssn.

Il servizio sanitario nazionale, così, chiederà ai contribuenti il pagamento secondo le novità contenute nel decreto di attuazione dell'indicatore di situazione economica equivalente, parametro per valutare le agevolazioni concesse ai cittadini in base al loro reddito familiare.

Bando all'autocertificazione, dunque: ora la fascia di appartenenza di ciascun contribuente verrà attribuita in maniera automatica, sia per l'acquisto di farmaci che per la richiesta di prestazioni sanitarie, sulla base della propria situazione economica.

Così, insomma, sia il medico che il farmacista, dovranno attenersi alle indicazioni in arrivo dal database ministeriale, fornito a tutti gli sportelli e ai punti vendita delle farmacie sul territorio nazionale.

C'è, però, qualche precauzione da prendere, per non cadere nella trappola dell'aggiornamento dei ticket sanitari: eventuali falle nell'inserimento dei dati da parte del sistema fiscale, o, in alternativa, il mancato funzionamento della tessera sanitaria, comporteranno automaticamente l'iscrizione del contribuente alla fascia di reddito più alta e, dunque, il versamento dell'intero ticket per medicine e visite. Così, eventuali assenze nel database saranno compensate con l'applicazione della tariffa massima al contribuente - caso, questo, che potrebbe verificarsi specialmente in presenza di quei lavoratori dipendenti che non siano obbligati a presentare una dichiarazione dei redditi.

Ecco quali saranno le principali modifiche del ticket sanitario

i bambini al di sotto dei 6 anni o gli anziani over 65 con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;

i disoccupati e gli anziani con più di 60 anni detentori di pensione minima e loro familiari a carico con reddito inferiore a euro 8.263,31, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico;

i titolari di assegno sociale e loro familiari a carico;

i cittadini in fascia di reddito superiore a 100mila euro.

Le nuove fasce di reddito
R1 da zero a 36.151,98 euro;
R2 da 36.151,99 a 70mila euro;
R3 da 70.001 a 100mila euro;
Nessuna codifica: sopra i 100 mila euro in automatico la quota massima.

Ritocco assegno di incollocabilità

Dal 1° luglio 2014 l'importo dell'assegno di incollocabilità è pari a 255,90 euro. L'assegno di incollocabilità costituisce una prestazione economica che viene erogata mensilmente dall'Istituto assicurativo agli invalidi del lavoro che si trovino nell'impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria. Esso svolge una funzione sostitutiva dell'avviamento obbligatorio al lavoro. Per il percepimento dell'assegno è necessario che il lavoratore abbia un grado di inabilità, provocato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, non inferiore al 34% (secondo la tabella allegata all'articolo 18 del Dpr 1124/65) per eventi accaduti fino al 31 dicembre 2006. Invece, nel caso di eventi che si siano verificati a partire dal primo gennaio 2007, è indispensabile che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica (il danno biologico) sia superiore al 20% sulla base delle tabelle allegate all'articolo 13 del Dlgs 38/00. L'assegno viene erogato dal mese successivo alla presentazione della richiesta e dura fino al compimento dei 65 anni. A meno che, nel frattempo, non si siano verificate variazioni nella condizione di incollocabilità. -

Rimborsi Irpef: comunicare l'Iban

Con un comunicato stampa di qualche giorno fa l'Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti interessati come indicare al fisco il proprio Iban per velocizzare i rimborsi irpef, ovvero le pratiche di rimborso delle tasse pagate in eccesso e quindi risultate a credi-

to in dichiarazione dei redditi.

Due opzioni per fornire l'Iban

Per evitare il rischio di *phishing*, ovvero la truffa attraverso la quale si sottraggono dati sensibili alle persone, l'Agenzia delle Entrate NON richiede e non accetta la ricezione dei dati attraverso l'email, la Pec o la posta ordinaria.

La comunicazione del codice Iban del conto corrente bancario o postale può avvenire:

- sul portale www.agenziaentrate.it. Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;

- direttamente presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate presentando il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.

Perché fornire l'Iban

L'agenzia delle Entrate, conclude il comunicato, richiede l'Iban in quanto è il modo migliore per accelerare i tempi di rimborsi irpef, ovvero per l'accredito dei rimborsi fiscali o per altre somme (per esempio, contributi erogati dal Ministero della solidarietà sociale a favore degli enti del volontariato beneficiari del 5 per mille dell'Irpef).

Gli interessati sono coloro che hanno presentato il modello 730 in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare i conguagli (come, per esempio, chi ha perso il lavoro), le persone fisiche che presentano il modello Unico a credito e ne chiedono il rimborso e le società che hanno richiesto il rimborso dell'Ires con la dichiarazione annuale dei redditi o con la domanda telematica legata all'indeducibilità forfetaria dell'Irap.

Garante privacy Assenze: no ai dati in bacheca

Il datore di lavoro non deve comunicare al personale il motivo dell'assenza dei dipendenti. Il principio è stato affermato dal Garante privacy che ha vietato [doc. web n. 3325317] a una società di trasporto pubblico locale di mettere a disposizione di tutti gli autisti i tur-

ni di lavoro con le motivazioni delle assenze dei colleghi. Nelle tabelle affisse nelle bacheche aziendali e nell'intranet aziendale, comparivano, accanto ai turni dei dipendenti, delle sigle indicanti le cause delle assenze: ad es. "MA" per "malattia" o "PAD" per "permesso assistenza disabili", o ancora "PS" per "permesso sindacale". Anche la legenda esplicativa era a disposizione di tutto il personale all'interno dell'azienda. L'obiettivo di tale comunicazione era, secondo le dichiarazioni della società, quello di ottimizzare l'organizzazione del servizio ed evitare contestazioni dei dipendenti sulle sostituzioni.

L'Autorità, intervenuta su segnalazione di un sindacato, ha ritenuto illecita tale divulgazione di dati personali, in alcuni casi anche sensibili, perché effettuata in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza del Codice. Per garantire una corretta gestione dei turni di lavoro sarebbe stato sufficiente fornire agli autisti la semplice informazione dell'assenza dei colleghi e delle necessarie sostituzioni, omettendo le motivazioni. Di conseguenza il Garante ha vietato l'ulteriore comunicazione delle ragioni delle assenze dal servizio contenuti nelle tabelle dei turni ed ha prescritto alla società di adottare entro trenta giorni opportune misure volte a conformare il trattamento dei dati personali, specie se di natura sensibile e idonei a rivelare lo stato di salute, alla disciplina di protezione dei dati personali, come previsto dal Codice privacy e dalle Linee guida sul trattamento dei dati personali dei lavoratori privati.

Truffe agli anziani: messaggio Inps

L'INPS, in una nota recente ricorda, che non manda dipendenti a casa per rimborsi, controllo della posizione pensionistica o sostituzione di banconote false date erroneamente: a nessun titolo i dipendenti dell'Istituto sono autorizzati a richiedere, accettare o consegnare a domicilio somme di denaro.

Chi dovesse ricevere eventuali visite a domicilio a nome dell'INPS deve telefonare subito ai numeri di pronto intervento, 112 o 113 o agli uffici dell'Istituto che ha attivato il numero verde 803164.

Commento a sentenza

Indebito pensionistico: si consolida il principio di **irrepetibilità**

Con un cesello linguistico/giuridico meritevole di particolare apprezzamento, il Giudice monocratico della Corte dei Conti Regione Abruzzo ha letteralmente frantumato le controdeduzioni prodotte dall'INPS e dal Minidifesa in materia del consumato e tanto discusso istituto dell'indebito pensionistico.

L'indebito, vittima un uf-

ficiale in quiescenza, è stato determinato da una erronea attribuzione di pensione da parte degli organi del Minidifesa deputati alla determinazione ed attribuzione del trattamento pensionistico provvisorio e definitivo.

Importo erroneo che si è ripercorso sulle periodiche liquidazioni mensili dei ratei pensionistici raggiungendo la somma di oltre quindici-

mila Euro assoggettando l'interessato ad una trattata mensile di € 1.430,00.

Il Giudice monocratico, nel ribadire il principio della buona fede del percipiente, del principio dell'affidabilità e del tempo trascorso, patrimonio giuridico della dottrina e costante giurisprudenza, ha introdotto nella sentenza in titolo, non solo l'istituto della prescrizione

decennale di cui all'art. 2946 del codice civile ignorato nelle precedenti sentenze ma censura, senza se e senza ma, la **vessatoria dichiarazione** prevista dall'art. 172 della legge n. 312 del 1980 - di autorizzazione del pensionato a trattenere tutte le somme eventualmente indebitamente erogate in sede di liquidazione del trattamento provvisorio che

"fungerebbe da sanatoria sine die degli errori dell'Amministrazione", come ritenuto dalla stessa giurisprudenza citata dal Ministero (Sez. Veneto nn. 150 e 116/2013).

Non solo il ricorso è stato accolto, ma il Minidifesa è stato condannato alla rifusione delle spese sostenute dall'Ufficiale ricorrente.

Vincenzo Ruggieri

Un'altra sentenza favorevole

TAR Lazio: no al recupero dell'indebito erariale

La Sentenza n. 1222/2012 del 31 dicembre 2012 - Sezione giurisdizionale per il Lazio ha ribadito il divieto di cumulo di pensione e retribuzione in caso di incarichi in derivazione e continuazione di quello svolto, e che ha escluso la ripetibilità dell'indebito in presenza di elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti la buona fede del percettore.

Visto l'interesse sull'argomento è il caso di riportare stralcio sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio (Sent.1222/2012) relativa al ricorso depositato da xxxxx contro la nota-provvedimento I.N.P.D.A.P. di Roma 3 del 12 aprile 2011 di recupero dell'indebito erariale formatosi sulla pensione in godimento del ricorrente;

omississ

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe l'I.N.P.D.A.P. ha accertato a carico del ricorrente, titolare di trattamento di pensione, in qualità di ex dipendente del xxxx l'indebito erariale di euro 77.481,45, formatosi a seguito dell'illegittimo cumulo di pensione e retribuzione in violazione del divieto di cui all'art. 19, c. 3 della legge 133 del 2008, che per i pubblici dipendenti richiama l'art. 4 del dpr 768 del 1965:

Il ricorrente contesta tale provvedimento perché la norma presupposto del divieto di cumulo, cioè l'art. 4 del dpr 768/1965 è stata abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del d.lgs n. 66 del 15 marzo 2010.

L'INPDAP si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'istanza tenuto conto di aver agito corretta-

mente in ottemperanza alla normativa vigente, perché il divieto di cumulo resta in vigore nei casi in cui il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Risulta evidente che l'amministrazione non sembra aver tenuto conto dell'abrogazione della norma di cui all'art. 4 del dpr 768/1965 con la conseguente piena efficacia anche per il pubblico impiego dell'abolizione del divieto di cumulo di cui all'art. 19 della legge 133/2008.

Vero è che questa norma fa salve le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 758 del 1965 che prevede il divieto di cumulo in caso di incarichi in derivazione e continuazione di quello svolto durante il rapporto di impiego. Tuttavia, nella specie, a questo Giudice non pare si possa parlare di derivazione e continuazione, perché il sig. xxxx aveva un rapporto di impiego come funzionario direttivo mentre l'incarico di Direttore del Dipartimento VII era di natura dirigenziale e teneva conto di tutte le esperienze svolte dal sig. xxxx durante la sua carriera

Va, infine, rammentato che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la decisione n. 2/QM/2012, hanno avuto modo di affermare che *"il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall'interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria"*. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va indivi-

duato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, tra i quali il decorso del tempo e la rilevanza in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione.

Ora, nella specie, tra l'inizio dell'incarico dirigenziale (agosto 2008) e la richiesta di recupero (febbraio 2011) sono trascorsi 2 anni e mezzo, periodo che appare un lasso di tempo sufficiente per la formazione del legittimo affidamento del percettore, soprattutto nel caso in cui vi è coincidenza tra l'amministrazione che paga la pensione e quella che paga il compenso dell'incarico dirigenziale e tenuto conto, altresì, della circostanza che la norma di cui alla legge 133/2008 era in vigore già dal 25 giugno 2008 (pubblicazione sulla G.U. del d.l. 112/2008, convertito nella citata legge 133).

E' evidente che il sig. xxxx che ha concluso il suo incarico nel luglio 2010, ha ritenuto in buona fede che l'Amministrazione oramai avesse valutato come cumulabili i due emolumenti.

Per tali ragioni il ricorso del sig. xxxxxxxxxx va accolto e per l'effetto, va affermato il suo diritto a non ripetere al Comune di xxxx la somma di euro 77.481,45 Al

sig. xxxxxxxxxxxxxx debbono, poi, essere restituite le somme trattenute mensilmente a tale titolo, con la maggiorazione degli interessi legali.

Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n. 71224/PC del registro di Segreteria proposto da xxxxxxxxxxxxxx e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente, a non ripetere la somma di euro 77.481,45, nonché la restituzione delle somme sino ad oggi recuperate, maggiorate degli interessi legali.

Spese compensate.

Corte dei Conti

Patologia contratta durante il servizio militare: si alla p.p.o.

36 anni di Agrigento, era stato arruolato nell'Esercito italiano nel 2001 quale volontario in ferma annuale presso il reggimento fanteria Aosta di Messina e successivamente ricoverato per problemi all'apparato respiratorio; dopo alcuni mesi veniva congedato dopo avere subito altri ricoveri. Il giovane, nel 2002, ha chiesto il rico-

noscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "asma bronchiale allergico" da cui era affetto. Il comitato per le pensioni privilegiate nel 2007 ha escluso l'esistenza di un nesso di causalità tra la malattia e il servizio, e pertanto il Ministero della Difesa ha rigettato la domanda tendente ad ottenere la pensione privilegiata. Il giovane agrigentino,

allora, ha proposto un ricorso davanti la Corte dei Conti, contro il Ministero della Difesa, per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata. In particolare gli avvocati del giovane, hanno sostenuto che "i prevedibili strapazzi fisici e disagi psichici connessi con il servizio militare hanno con certezza determinato il primo accesso asmatico". Suppor-

tando il ricorso con una consulenza tecnica di parte a firma di uno , specialista in medicina legale e delle assicurazioni, secondo cui "i fattori inquinanti ambientali e le condizioni presenti nell'ambiente di una caserma, hanno determinato la patologia asmatica".

La Corte dei Conti, nel 2014, ha ritenuto necessaria la consulenza di un organo tecnico, individuato nella commissione medico legale presso la stessa Corte dei Conti; il collegio medico, condividendo le tesi degli avvocati, è giunto alla conclusione secondo cui "la malattia doveva considerarsi dipendente da causa di servizio e che fosse da ristorare con la pensione privilegiata dalla data del congedo a vita".

La Corte dei Conti, ritenendo corretta la valutazio-

ne della commissione medico legale, ha accolto il ricorso riconoscendo al ricorrente il diritto al trattamento privilegiato dalla data del congedo a vita e al pagamento della somme arretrate, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria. Pertanto, per effetto della sentenza resa dalla Corte dei Conti, verrà erogata la pensione privilegiata a vita con decorrenza retroattiva a partire dal 2002, data del congedo, al giovane agrigentino, il quale potrà avanzare anche pretese risarcitorie ai sensi della Legge "Pinto" sull'eccessiva durata dei processi, essendosi il giudizio protratto per oltre sei anni, ben oltre il limite triennale individuato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo quale corretta durata di un giudizio di primo grado.uncio.

TAR Cagliari

Istanza di riconoscimento della causa di servizio

Per principio generale, ai fini della decorrenza del termine per la tempestiva proposizione dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, rileva il momento dell'esatta percezione della natura e della gravità della patologia e del suo nesso causale con un fatto di servizio. Nel caso quindi di sinteticità del referto medico iniziale, è perfettamente lecito che il militare abbia avuto in seguito piena conoscenza tanto dell'esatta natura della malattia quanto della gravità e riconducibilità a fatti di servizio della medesima, il tutto all'esito degli ulteriori accertamenti cui il dipendente in questione si era sottoposto.

E' il Tar Cagliari, questa volta, a confermare il principio suesposto, mediante la sentenza n° 870/2013.

In punto di fatto era accaduto quanto segue.

I ricorrenti avevano affermato di essere eredi di Tizio deceduto in data 13.11.2012 il quale, fino al dicembre 2009, aveva prestato servizio come addetto ai servizi antincendio presso l'aeroporto militare di Elmas con il grado di Primo Maresciallo dell'Aeronautica Militare.

Il 2 ottobre 2008 il dipendente in questione aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del-

la patologia riscontrata e di corresponsione dell'equo indennizzo.

Con decreto n. 1222/2012 tale domanda non era stata accolta, in quanto asseritamente presentata oltre il termine perentorio di legge (sei mesi) dalla piena conoscenza della natura della patologia che, secondo l'amministrazione, il dipendente doveva aver acquisito in data 21.02.2007.

La parte ricorrente aveva quindi proposto il ricorso in commento col quale aveva chiesto l'annullamento del decreto n. 1222/12 con il quale il Capo del II reparto sezione della Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva del Ministero della Difesa aveva decretato di non accogliere l'istanza di riconoscimento della causa di servizio, presentata dal Primo Maresciallo Tizio in data 2 ottobre 2008, del verbale n. 888 della Commissione medica ospedaliera di Cagliari, non conosciuto dai ricorrenti, nella sola parte in cui avesse contenuto l'affermazione che Tizio fosse stato a piena conoscenza della malattia riscontrata antecedentemente.

L'Amministrazione intimata aveva sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso; con successiva memoria l'amministrazione resistente aveva approfondito le proprie argomen-

tazioni insistendo per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso.

Dice il Tribunale: "...non può essere condiviso l'assunto della Difesa dell'Amministrazione secondo cui la natura della -OMISSIS-può inequivocabilmente trarsi dal referto iniziale, per cui da quel momento il ricorrente sarebbe stato in grado di apprezzare le possibili cause della patologia e le successive indagini cui si è sottoposto il dipendente in questione non avrebbero inciso sulla corretta individuazione da parte della Commissione Medica del momento in cui deve ritenersi insorta la piena conoscenza della malattia".

"È noto infatti che ai fini della decorrenza del termine per la tempestiva proposizione dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, rileva il momento dell'esatta percezione della natura e della gravità della malattia e del suo nesso causale con un fatto di servizio".

Su tale assunto, "ritiene il collegio la ragionevolezza e fondatezza dell'assunto dei ricorrenti secondo cui il dipendente in questione avrebbe avuto conoscenza sia dell'esatta natura della -OMISSIS e sia soprattutto della gravità e riconducibilità a fatti di servizio della medesima solamente a seguito degli ul-

teriori accertamenti cui il dipendente in questione si è sottoposto, con conseguente tempestività della domanda in questione avanzata dall'interessato in data 1 ottobre 2007 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'-OMISSIS e di corresponsione dell'equo indennizzo".

"Considerata l'estrema sinteticità del referto originario, nel quale si dà semplicemente atto dei rilievi obiettivi risultanti dall'esame senza alcuna considerazione in ordine alla natura e gravità delle patologie riscontrate, deve conseguentemente ritenersi ragionevole ed esatto l'assunto dei ricorrenti secondo cui il dipendente ha avuto piena conoscenza sia dell'esatta natura della malattia sia soprattutto della gravità e riconducibilità a fatti di servizio della medesima solamente a seguito degli ulteriori accertamenti cui il dipendente in questione si è sottoposto, considerato, in particolare, che anche nel successivo referto vengono consigliati ulteriori accertamenti".

Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure in proposito avanzate dalla parte ricorrente ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte d'interesse dei ricorrenti.

La sentenza ritiene illegittimo il diniego di accesso opposto dall'Amministrazione militare alle tabelle degli organici necessarie per contestare, nella sede giurisdizionale amministrativa, la reiezione della domanda di ricongiungimento familiare presentata dal militare ricorrente. La Sezione ritiene che l'accesso a tali documenti può avere luogo nelle sole forme della visione, senza rilascio di copia.

Diritto di accesso per la difesa alle tabelle organiche

La sentenza ritiene illegittimo il diniego di accesso opposto dall'Amministrazione militare alle tabelle degli organici necessarie per contestare, nella sede giurisdizionale amministrativa, la reiezione della domanda di ricongiungimento familiare presentata dal militare ricorrente. La Sezione ritiene che l'accesso a tali documenti può avere luogo nelle sole forme della visione, senza rilascio di copia.

Riportiamo stralcio della sentenza

Consiglio di Stato – sez. IV – sentenza 3 settembre 2014 n. 4493

N. 04493/2014REG.PROV.COLL.

N. 01208/2014 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2014, proposto da: Ministero della Difesa, **contro** Giuseppe xxxxx **per la riforma** della sentenza del T.A.R. CALABRIA –, concernente il diniego di accesso ad atti detenuti dall'amministrazione.

FATTO e DIRITTO

Il sig. xxxxx è un carabiniere in servizio presso la Compagnia di **Vibo Valentia** che ha chiesto di essere trasferito in Sicilia ai fini di un ricongiungimento al coniuge **lavoratore**. Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l'ostensione ritenendola inibita dall'art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, ...dell'Arma dei carabinieri).

Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.

L'appello è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.

Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell'art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010. E' vero che la norma sottrae all'accesso per 50 anni "i documenti concernenti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche", tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell'art. 24 della legge 241/90. E' quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per

quanto qui rileva) all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24 comma 7).

Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell'istante, ove i documenti risultino perciò necessari.

Non v'è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all'epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall'amministrazione alla domanda di ricongiungimento.

Il Giudice dell'accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare – come perorato dall'appellante – la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio.

Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell'appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere temperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell'ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.).

A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto temperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie. Le copie, in quanto riproducibili e divulgabili, potrebbero infatti arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall'amministrazione (incolumità, sicurezza), senza al contempo garantire all'istante un'utilità ulteriore, necessaria in chiave difensiva, rispetto a quanto già assicurato dalla conoscenza del dato e dalla sua valorizzabilità in giudizio.

E' solo in tali ristretti limiti che l'appello dell'amministrazione può essere accolto.

Del tutto infondato è invece l'appello incidentale. Non v'è dubbio che il ricorso per l'accesso, in ordine ad atti per i quali emerge la possibile lesione della sfera di riservatezza

di terzi, debba essere notificato a questi ultimi. Nel caso di specie non lo è stato, e non certo in ragione del rifiuto dell'amministrazione di ostendere copia della documentazione anagrafica dei terzi. Evidentemente l'indirizzo ai fini della notifica avrebbe potuto essere semplicemente richiesto all'amministrazione, senza l'intermediazione di una, invero ultronea ed artificiosa, richiesta di accesso.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla peculiarità della questione, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all'amministrazione di consentire l'accesso nelle sole forme della visione.

Definitivamente provvedendo sull'appello incidentale, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014

Cassazione

Utilizzo del pc dell'ufficio per usi personali è legittimo il licenziamento

La Cassazione, sez. lavoro con sentenza n. 17859 dell'11 agosto 2014 ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore licenziato per motivi disciplinari. Le argomentazioni difensive, proposte nei motivi del ricorso, non sono bastate alla Suprema Corte per ritenere illegittimo il licenziamento disciplinare.

I fatti addebitati al lavoratore sono suddivisi in ordine alle contestazioni disciplinari mosse dal datore di lavoro: la prima, consisteva nella copia non autorizzata di dati informatici e nell'installazione sul computer di lavoro del programma informatico Emule di file-sharing; la seconda, poi, nella conservazione sul medesimo computer di disegni tecnici definiti riservati, nonché di filmati e fotografie pornografiche e di un programma di posta con account personale.

La sentenza della Corte d'appello di Brescia, impugnata, aveva già accertato, poiché verificato in fatto, che era affisso nella bacheca aziendale, ai tempi dei fatti di causa, un regolamento e copia del CNL contenente il codice disciplinare da rispettare. In particolare, tali fonti vietavano sia l'accesso ad Internet ai dipendenti e l'utilizzo della posta elettronica per scopi personali che il trafugamento di schizzi o disegni e documenti dell'azienda.

Così anche la Cassazione ha rigettato i motivi del ricorso perché infondati ed inoltre ritenuto che "le condotte addebitate al lavoratore integrano gli estremi delle violazioni alle norme disciplinari sopra dette: infatti, l'uso del programma di file-sharing, l'uso della posta elettronica per scopi personali, il download di foto e filmati pornografici, sono tutte

attività che presuppongono l'uso della rete Internet, vietato dalle disposizioni disciplinari; per altro verso, rientra nella previsione contrattuale addebitata al lavoratore e consistente nella copiatura di dati aziendali senza autorizzazione e nella loro conservazione sul suo computer, restando inidonea e legittimante la condotta la possibilità riconosciuta al dipendente di accesso ai detti dati e di loro visione, essendo tale attività – per la quale comunque occorreva pacificamente apposita autorizzazione del datore, nella specie non data – diversa rispetto a quella, più incisiva, posta in essere, di copiatura e salvataggio dei dati".

Insomma, sul posto di lavoro o si lavora o si scarica l'impossibile e a quel punto si paga con il licenziamento.

Gianmarco Sadutto

LE VOSTRE LETTERE

Pensioni d'oro e... tutte le altre: due pesi e due misure

È ormai certo e innegabile che le pensioni "d'oro", quelle veramente tali, non si possono proprio toccare: lo ha recentemente stabilito la Corte Costituzionale disponendo la sospensione della "supertassa" (contributo di solidarietà) e il rimborso degli arretrati ai titolari.

Invece sulle altre nessun dubbio, quelle sì eccome se si possono toccare; pare proprio infatti che per queste ultime l'ente previdenziale statale sia stato legittimato al "tocco e ritocco", senza, si badi bene, alcuna censura da parte della Consulta che, come sopra ricordato, aveva giudicato incostituzionali o inammissibili i compiuti prelievi sulle pensioni straricche, ed anche questo è un fatto certo e innegabile.

E così, per legge (sic!), giù le mani dalle pensioni d'oro ma non già da quelle basse le quali, non più tutelate e lungi dall'essere "premiare" dagli 80 euro di Renzi, divengono di fatto bottini da saccheggiare a piene mani.

Non basta, le contestate pensioni d'oro, immorali soprattutto se non legittimamente guadagnate, coesistono con i vergognosi compensi di chi occupa decine di poltrone contemporaneamente e con i doppi stipendi agli eletti consiglieri comunali, regionali e provinciali; ma non dimentichiamo le indecenti entrate dei top manager che portano le aziende al fallimento e quelle, altrettanto

scandalose, dei commissari straordinari preposti alle gestioni successive; poi ci sono gli odiosi onorari in nero di non pochi (è un eufemismo) disonesti liberi professionisti in camice, tuta o cravatta che non emettono fatture e scontrini fiscali, e mentre ogni giorno apprendiamo di nuovi evasori fiscali prosperano i fraudolenti vitalizi, le folli spese e gli inopportuni rimborsi di amministratori pubblici, proseguono le baby pensioni e quelle erogate a favore di titolari defunti, perseverano gli stipendi privilegiati dei dipendenti parlamentari, vegetano le false pensioni di invalidità e i veri sussidi ai falsi poveri, permangono le infamanti indennità di disoccupazione, assegni sociali e pensioni a favore di condannati per mafia, terrorismo, azioni eversive o stragi, e ancora e ancora ...

Poi ci sono le pensioni "versate" come quelle da reddito di lavoro dipendente, maturate lavorando e versando i contributi per quarant'anni; si tratta di oneste pensioni, ieri versate ed oggi riscosse, che continuano ad essere prese di mira da un po' tutti i Governi e che sono costantemente tassate e tartassate. Queste pensioni, qualche anno fa bloccate e "congelate" nel loro legittimo ancorché esiguo adeguamento ISTAT al caro-vita, restano a tutt'oggi pensioni di "ghiaccio" ovvero prive dell'annuale indicizzazione; spettanze accumulate in tanti anni di versamenti (le pensioni

versate sono retribuzioni differite), ma, in quanto non rivalutate nel tempo, ormai destinate a "sciogliersi", ad assottigliarsi sia rispetto a quelle di altre categorie sia rispetto al potere di acquisto.

Insomma, pensioni legittime decurtate illegittimamente mentre tasse, bollette e costo della vita sono sempre in crescita e quando vicende di frodi, di evasione fiscale, di corruzione et similia proliferano, spesso impunte, e ammorbano la nostra vita quotidiana.

E così oltre alle pensioni "d'oro" ci saranno pure le pensioni "d'orrore". Sì orrore, perché questa norma blocca pensioni, ritirata dalle pensioni "d'oro" (qui era denominata contributo di solidarietà) ma conservata, col nome di blocco della perequazione, sulle pensioni basse forse in virtù del semper sano principio "due pesi e due misure", viola palesemente la Costituzione nonché diverse sentenze e ordinanze della Corte costituzionale.

Perciò si interrompa subito questo orrore amministrativo reintegrando la periodica rivalutazione e rimborsando tutti gli importi fin qui trattenuti.

Il ripristino dello status quo ante contribuirà alla ripresa economica generale e restituirà ai pensionati diritti e dignità, in più l'INPS e lo Stato torneranno ad essere un po' più affidabili e credibili agli occhi dei cittadini.

Guardia di Finanza Solo dirigenti possono scrivere agli albi

Da una parte abbiamo i finanzieri pugliesi che chiedono solo di poter coltivare la loro terra: uliveti o agrumeti ricevuti in donazione dai loro genitori. Al sud è molto sentito il legame con la terra che identifica le proprie radici. Ciò viene loro, di fatto, impedito da una circolare del Comando Generale(1).

La norma vieta a tutti i militari della Guardia di Finanza "di essere titolare di partita I.V.A. ed essere iscritti agli albi tenuti dai consigli degli ordini professionali, in quest'ultimo caso sussistendo una incompatibilità di natura assoluta tra l'iscrizione agli albi professionali e lo status di dipendente pubblico". E senza una partita IVA, non si possono acquistare dai consorzi i prodotti per l'agricoltura (acqua, combustibile, fertilizzanti, anticrittogamici e simili).

Il finanziere che provasse a disattendere la circolare - magari per non dare un dispiacere al proprio genitore - verrebbero sottoposto, dall'ufficiale da cui dipende, a pesanti sanzioni disciplinari che potrebbero portare anche alla perdita del posto di lavoro.

Dall'altra, ci sono i posti nel Consiglio di Amministrazione del FAF (Fondo di Assistenza per i Finanziari) dove si decidono le voci di spesa, solitamente occupati da ufficiali, per accedere ai quali costituisce titolo preferenziale, udite udite, l'iscrizione all'albo dei Revisori Contabili. Lo prevede un foglio d'ordine del Comando Generale(2). Infatti molti ufficiali nel compilare i curriculum non fanno mistero della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili, e non solo, anche nell'albo dei giornalisti, dei commercialisti, e altri. Iscrizioni che, di solito, garantiscono ben remunerati incarichi. Il COBAR fa anche l'esempio dell'ex Comandante Generale Nino Di Paolo, ma se ne potrebbero fare tanti altri, dal cui curriculum emerge che è iscritto nel registro dei revisori contabili e nell'albo dei giornalisti, oltre ad essere abilitato all'esercizio dell'insegnamento in materie giuridiche ed economiche.

Si spera che presto venga superato questo divieto. In fondo i finanzieri pugliesi non chiedono mica di fare i consulenti, i professori, i commercialisti, gli amministratori o i revisori dei conti; vogliono solo coltivare l'orto, in segno di gratitudine verso i loro genitori.

Longino

(1) La circolare n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005 del Comando Generale della Guardia di Finanza

(2) Il foglio n. 88315/14 del 25 marzo 2014 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Enti Previdenziali ed Assistenziali, avente per oggetto l'avvio della procedura per la sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per i Finanziari.



Cumulo della pensione ai superstiti

La legge n. 335/95 ha previsto per i trattamenti pensionistici di reversibilità, oltre alla riduzione del 40% della pensione del dante causa, una successiva riduzione in presenza di determinati limiti reddituali del beneficiario che, per l'anno 2014, sono:

- fino ad € 19.553,82 non è prevista alcuna riduzione;
- oltre € 19.553,82 e fino a € 26.071,76 è prevista la riduzione del 25%;
- oltre € 26.071,76 e fino a € 32.589,70 è prevista la riduzione del 40%;
- oltre € 32.589,70 è prevista la riduzione del 50%.

Se il reddito supera i citati limiti va da sé che la riduzione della pensione di reversibilità sarà inevitabile.

Com'è noto viviamo in una situazione di incertezza fiscale per cui la situazione non lascia ipotizzare rosee previsioni.

Attualmente, e sottolineo attualmente, la rendita catastale della prima casa non incide sull'imponibile, mentre i canoni di locazione delle altre unità abitative lo fanno lievitare.

Anche le detrazioni sulle locazioni hanno subito una drastica riduzione: dal 15% sono state ridotte ad un ridicolo del 5%. Portando immediatamente ad un aumento reddituale del contribuente nella misura del + 10%. Da un lato c'è stato un incremento virtuale del reddito e quindi dell'imponibile, dall'altra un inasprimento del prelievo fiscale. **In sostanza il contribuente, pur percependo lo stesso reddito dell'anno precedente, ha pagato una tassazione maggiore.**

Se si percepisce una pensione diretta che non supera il citato limite di € 19.553,82, la pensione di reversibilità non subirà alcuna riduzione. Se invece, a causa di altri cespiti reddituali (canoni di locazione), l'imponibile dovesse superare il citato limite, per evitare la riduzione si è costretti a privarsi del maggior reddito.

Si vende l'immobile o gli immobili locati o in alternativa si fa una donazione a qualche erede legittimo.

Purtroppo non esiste alternativa.

Tutte le imposte gravanti sulle proprietà immobiliari, che non ho difficoltà a definirle patrimoniali pur incidendo sostanzialmente sulla capacità contributiva del soggetto, non essendo detraibili né deducibili, lasciano invariato l'imponibile del contribuente.

Purtroppo, oggi più di ieri "del domani non v'è certezza!!!"

Sagge parole quelle di quel signore d'un tempo, Lorenzo il Magnifico, guarda caso, colui che insegnò a fiorentini l'arte del saper fare e dello stupire.

Sembra che il novello Capo del Governo, toscano anche lui, ne abbia ereditato le qualità intrinseche. Specie nello "stupire".

Vincenzo Ruggieri

Monetizzazione delle ferie

Nel pubblico impiego in quali circostanze è ammessa la monetizzazione delle ferie non godute?

Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, (Spending review), le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle autorità indipendenti, devono obbligatoriamente essere fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La norma si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il divieto non si applica, secondo quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere prot. n. 29795/2012, nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

Restituzione somme nella pensione

L'Inps mi ha chiesto la restituzione di una somma di 1.903,89 euro percepiti a seguito di un errore sull'applicazione della perequazione sugli anni 2012 e 2013 a cui io non avrei avuto diritto. Preciso che l'errore è stato commesso dall'Inps in quanto da parte mia non è stato comunicato alcunché. Volevo sapere se l'azione Inps è corretta oppure se è il caso che mi rivolga ad un legale.

Si ritiene che il caso di specie sia regolato dall'articolo 13 della legge 412/1991 e dalla relativa sanatoria prevista dall'articolo 52, comma 2 della legge 88/1989 per cui l'errore materiale commesso dall'Inps non è ripetibile. Infatti l'Inps con la circolare

31/2006 ha chiarito che, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione, non sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dell'interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali che incidano sul diritto o sulla misura della pensione, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore non sono ripetibili da parte dell'Inps. In pratica se si è trattato un semplice errore materiale dell'Inps le somme erogate non possono essere oggetto di restituzione.

Incompatibilità

Doppio lavoro in aspettativa

Sono un appartenente della Polizia di stato, con 23 anni di servizio, e dal 25 giugno 2013 in aspettativa per malattia e motivi di salute.

Recentemente, dopo vari esami della C.M.O., sono stato ritenuto NON IDONEO in forma PERMANENTE in modo "parziale" ai ruoli della polizia di stato.

Le patologie che hanno portato a tale decisione, sono in corso di accertamento per il riconoscimento come dipendenti da "causa di servizio".

In virtù di questo, in base all'art. 16/3 del D.P.R. n.51 del 2009, sono stato collocato in "aspettativa speciale" con piena e totale retribuzione, fino alla definizione della pratica di riconoscimento della patologia come dipendente da causa di servizio.

Posto che i tempi sono abbastanza lunghi, vorrei sapere quale è lo "status" del dipendente posto in "aspettativa speciale"?

Mantiene gli stessi obblighi e doveri come quando è in servizio? Si può svolgere altra attività?

Durante questa aspettativa, lei rimane a tutti gli effetti un dipendente della polizia di Stato, anche se dovesse eventualmente transitare poi ai ruoli civili del ministero.

Di conseguenza, lei continua a soggiacere a tutti gli obblighi (ed alle incompatibilità) dei poliziotti, tranne quello di prestare l'attività di servizio. Pertanto, lei non può al momento svolgere altri lavori od incarichi retribuiti, se non previa autorizzazione della sua amministrazione.

In caso dovesse trasgredire a detto obbligo, riceverebbe una diffida ad interrompere l'attività extra professionale, scaduta invano la quale, lei sarebbe posto in congedo. Inoltre, l'Amministrazione avrebbe diritto a tutti i compensi da lei percepiti in violazione del rapporto di esclusività.

Avv. Giorgio Carta



CONSULENZE

QUESITI E RISPOSTE DALLA P.A.

Prestazione delle borse di studio Inps Gestione Dipendenti Pubblici

Chi ha diritto alla prestazione di borse di studio Inps Gestione Dipendenti Pubblici?

Possono partecipare ai bandi periodici i figli e gli orfani di iscritti e pensionati Inps Gestione Dipendenti Pubblici e di lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo credito.

Occorre soddisfare tutti i requisiti specificati sul bando, tra i quali quelli di merito, come indicato nella sezione Inps Gestione Dipendenti Pubblici - Borse di studio. Sono esclusi dal beneficio i concorrenti che già ricevono o hanno ricevuto per l'anno scolastico/accademico in concorso un altro beneficio dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici, dallo Stato o da altre istituzioni di valore superiore alla metà dell'ammontare della borsa di studio.

Come delegare la riscossione della pensione

Si può delegare una persona di fiducia a riscuotere la propria pensione?

Oltre che dal pensionato, la pensione può essere riscossa anche da una persona di sua fiducia, provvista di una specifica delega. La delega può essere rilasciata all'atto della presentazione della domanda di pensione o anche in un secondo momento, compilando un modulo disponibile presso gli uffici dell'Inps.

La firma che il pensionato deve apporre sulla delega deve essere autenticata dal funzionario dell'Inps che riceve la domanda o dalle al-

tre autorità indicate sul modulo. L'Inps provvede quindi alla convalida della delega e rilascia una comunicazione in duplice copia indirizzata all'ufficio pagatore della pensione e al pensionato. La comunicazione deve essere presentata dalla persona delegata ogni volta che si reca all'ufficio pagatore (Posta o Banca) per la riscossione della pensione.

Reversibilità assegno di invalidità e indennità di accompagnamento

L'assegno di invalidità e l'indennità di accompagnamento sono reversibili?

Le provvidenze economiche concesse per invalidità civile non sono reversibili ai superstiti trattandosi di prestazioni assistenziali.

Pertanto in caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'invalidità, la prestazione economica di cui era titolare non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

Indennità una tantum ai superstiti

Quali sono le disposizioni normative volte all'applicazione delle modalità e dei termini per il conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti?

Il riferimento normativo è nell'art. 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, hanno fissato le modalità e i termini per il

conseguimento del diritto all'indennità una tantum.

Per le istruzioni operative occorre far riferimento alla Circolare Inps n. 104 del 6 giugno 2003 che contempla modalità e termini per il conseguimento dell'indennità una tantum da parte dei superstiti dell'assicurato che non abbia maturato il requisito per il trattamento pensionistico diretto alla data del decesso.

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20104%20del%2016-6-2003.htm>

Gestione Dipendenti Pubblici: modalità di presentazione ricorsi ai Comitati di Vigilanza

Quali sono le modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici?

A partire dal 1° gennaio 2014 l'istanza relativa ai ricorsi amministrativi in materia previdenziale ai Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici (ricorsi avverso gli atti assunti in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi nonché di prestazioni previdenziali) dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico:

- in via diretta dai cittadini (iscritti o pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici), dotati di PIN, tramite accesso al sito internet dell'Istituto e successivamente ai "servizi online", nonché dalle loro Amministrazioni/Enti datori di lavoro;

- tramite gli Avvocati, gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto ai

sensi dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, per gli ambiti di propria competenza, attraverso i servizi telematici a loro disposizione.

E' comunque garantito un periodo transitorio durante il quale, a partire dal 31 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, è possibile presentare i ricorsi amministrativi sia telematicamente che, secondo le consuete modalità, in formato cartaceo.

Al termine del periodo transitorio l'impiego del canale telematico diventerà esclusivo ai fini della presentazione delle istanze in oggetto (Circolare Inps n. 151 del 2013).

Pensione di reversibilità o indiretta in caso di convivenza more uxorio

Se si convive stabilmente e per molti anni con un/a compagno/a, in caso di decesso di uno dei due, il convivente superstite ha diritto alla reversibilità della pensione o alla pensione indiretta del defunto?

Giuridicamente non ci sono i presupposti per vedere riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità o a quella indiretta in caso di convivenza more uxorio. Infatti, come ribadito dalla decisione della Corte Costituzionale n. 86 del 2009, in caso di morte di un lavoratore o pensionato, il convivente more uxorio non avrà diritto alla pensione di reversibilità o a quella indiretta. In materia pensionistica è stato così riconfermato che "la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca"

(Inps: La pensione ai superstiti; Inps Gestione Dipendenti Pubblici: La pensione ai superstiti).

Pensione ai superstiti del coniuge dipendente pubblico

Come richiedere all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici la pensione di reversibilità del coniuge?

Il coniuge superstite deve presentare dal 1 agosto 2013 all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici - Pensione ai superstiti una domanda online, completa di tutta la documentazione richiesta. E' possibile l'autocertificazione, con l'esclusione delle certificazioni rilasciate dagli organismi sanitari. Al coniuge superstite spetta una quota percentuale pari al 60% dell'importo del trattamento pagato al momento della morte. Se il coniuge lavora la suddetta quota sarà ulteriormente ridotta a secondo del relativo reddito, come stabilito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 (tabella F).

Cumulabilità equo indennizzo e pensione privilegiata

Il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata ordinaria?

Si. Tuttavia, ai sensi dell'art. 144 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, se l'interessato ottiene prima la liquidazione dell'equo indennizzo e successivamente (per la stessa causa) la pensione di privilegio, la metà dell'equo indennizzo già liquidata viene recuperata sul pagamento della pensione di privilegio.